

TAR Umbria, Sezione Perugia - Sentenza 06/12/2004 n. 736
legge 109/94 Articoli 1, 27, 28 - Codici 1.1, 27.1, 28.1

Deve essere accolta la richiesta di accesso alle relazioni del direttore lavori e dell'organo collaudatore, considerato che nel nuovo testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 7, la parola "riservata" non compare più. Pertanto, se è vero, come ampiamente dimostrato da Cons. Stato, sez. V, n. 2163/2004, che solo la presenza di quella parola nel testo dell'art. 31-bis conferisce (o meglio conferiva) legittimità al divieto di accesso di cui all'art. 10 del regolamento, si deve concludere che, una volta che quella parola è stata eliminata dal legislatore, la relazione non è più "riservata" e non può essere più sottratta all'accesso. Non rileva il contrario tenore dell'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. secondo cui "sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa, in quanto, secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto di due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare ogni volta che preclude l'esercizio di un diritto soggettivo; al Giudice amministrativo, infatti, va riconosciuta la potestà anche in mancanza di richiesta delle parti, di sindacare gli atti di normativa secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l'ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa (Cons. Stato, sez. IV. n. 498/1998).